

# PROTOCOLLO CONTENENTE MISURE OPERATIVE DI PREVENZIONE, CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 (COVID 19) APPLICATE ALL'AMBITO SCOLASTICO

#### INDICE

- 1. PREMESSA
- 2. RIFERIMENTI NORMATIVI
- 3. REGOLE DA RISPETTARE PRIMA DI RECARSI A SCUOLA DA PARTE DEL LAVORATORE/STUDENTE
- 4. MODALITÀ DI ENTRATA E USCITA DAGLI EDIFICI SCOLASTICI E DALLE LORO PERTINENZE DA PARTE DEL LAVORATORE/STUDENTE
- CERTIFICAZIONE VERDE PER IL PERSONALE SCOLASTICO GREEN PASS
- 6. REGOLE DA RISPETTARE DURANTE LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE
- 7. GESTIONE DELLE PALESTRE E DELLE LEZIONI DI SCIENZE MOTORIE
- 8. LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE MANI
- 9. PROCEDURE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI
- 10. MASCHERINE, GUANTI E ALTRI DPI
- 11. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI, DISTRIBUTORI AUTOMATICI E SERVIZI IGIENICI
- 12. MODALITÀ DI ACCESSO DEI VISITATORI E DEI FORNITORI ESTERNI
- 13. GESTIONE DI CASI O SOSPETTI CASI COVID-19
- 14. SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE
- 15. INFORMAZIONE E FORMAZIONE
- 16. SUPPORTO PSICOLOGICO
- 17. COMMISSIONE PER L'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO

## 1. PREMESSA

Obiettivo del presente Protocollo è definire una serie di procedure organizzativo-logistiche e di connessi comportamenti, assunti doverosamente e responsabilmente da tutte le componenti della comunità scolastica nonché dal pubblico, finalizzati a mettere l'Istituzione scolastica nelle condizioni di riprendere e proseguire l'attività didattica in presenza in situazione di sicurezza, intesa come situazione statico-dinamica derivante dall'adozione e dall'applicazione di misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del Sars-CoV-2 (COVID-19). Tutto ciò in coerenza con quanto dichiarato dal Comitato Tecnico Scientifico (d'ora in poi CTS), nei verbali dei suoi lavori e ripreso in tutti gli atti e documenti governativi in merito al nuovo anno scolastico: l'assoluta necessità di "dare priorità alla didattica in presenza per l'anno scolastico 2021/2022, non solo come strumento essenziale per la formazione degli studenti, ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione della personalità e dell'abitudine alla socializzazione, la cui mancanza può negativamente tradursi in una situazione di deprivazione sociale e psico-affettiva delle future generazioni" (dal VERBALE N. 34 DEL 12 LUGLIO 2021DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DI CUI ALL'O.C.D.P.C. N. 751 DEL 2021)

Ne deriva pertanto che, come affermato nella Premessa al Piano Scuola 2021-2022, pag. 3: "Per l'avvio dell'a.s. 2021/2022 la sfida è assicurare a tutti, anche per quanto rilevato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche, il recupero dei ritardi e il rafforzamento degli apprendimenti, la riconquista della dimensione relazionale e sociale dei nostri giovani, insieme a quella che si auspica essere la ripresa civile ed economica del Paese."

In conclusione, secondo le parole del Capo Dipartimento Dott. Stefano Versari, nel Parere tecnico sul decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti": "Giova rimarcare l'obiettivo che ci si è qui prefissi: fornire strumenti per agire in sicurezza in una realtà complessa, nel rispetto del principio di legalità e con metodologie scolari. La più importante di queste ultime, fonda sulla costruzione di "comunità competenti", capaci cioè di dare ragione di quanto e come si opera. È la comunità competente che genera le condizioni "per intraprendere attività volte al miglioramento della vita". È la "comunità scolastica competente" in quanto tale che, ottemperando agli adempimenti di sicurezza atti a contenere il rischio di contagio, saprà riprendere a fare scuola al meglio e in presenza. Ed è questa comunità ancora una volta che si è impegnati a sostenere. Con tutte le forze." (Nota Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 1237 del 13/08/2021, punto 9). Il presente Protocollo è altresì redatto in coerenza con il Documento di Valutazione dei rischi, redatto e aggiornato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'istituto, e sottoscritto dal medico competente e dallo scrivente Dirigente Scolastico.

#### 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il quadro di riferimento generale del presente Protocollo è costituito dalla normativa emanata dalle autorità di governo (decreti-legge e relative leggi di conversione, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, decreti ministeriali, note e circolari). In questa sede si citano esplicitamente gli atti che hanno più stretta attinenza con le misure operative di prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-CoV-2 (COVID-19) in ambito scolastico per l'a.s 2021-2022, oggetto del Protocollo medesimo.

- D.M. 29 settembre 1998, n. 382 "Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto;
- D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche e integrazioni:
- D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e successive modifiche e integrazioni (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- D. P.C.M. 2 marzo 2021, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Verbale n. 31 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico tenuta presso il Dipartimento della Protezione Civile il giorno 25 giugno 2021;
- D.L. 23 luglio 2021, n. 105, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;
- Nota Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione n. 1107 del 22 luglio 2021, Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34);

- D.L. 23 luglio 2021, n. 105 convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021,
  n. 126 recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.»;
- Circolare Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021, Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19;
- Decreto Ministro dell'Istruzione n. 257 del 6 agosto 2021, Adozione del "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022"; allegato il "Piano scuola 2021-2022";
- D.L. 6 agosto 2021, n. 111, Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, convertito con modifiche dalla Legge 24 settembre 2021, n. 133 di "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti";
- Circolare Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021, Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2);
- Nota Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione n. 1237, 13 agosto 2021, Decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" – Parere tecnico;
- Protocollo d'Intesa 14 agosto 2021, Avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (Anno Scolastico 2021/2022);
- Nota Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, n. 900, 18 agosto 2021, Trasmissione Protocollo di sicurezza a.s. 2021-2022;
- Nota Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, n. 20751, 6 settembre 2021, trasmissione documento "Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)";
- ISS Ministero della Salute INAIL Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome - Fondazione Bruno Kessler, Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS- COV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022) (1° settembre 2021);
- ISS Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministero della Salute Ministero dell'Istruzione Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-COV-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado (1° settembre 2021);
- REGIONE EMILIA ROMAGNA, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, Trasmissione protocollo per la gestione del caso Covid-19 confermato in ambito scolastico, 10 settembre 2021;
- REGIONE EMILIA ROMAGNA, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, Indicazioni operative per la riapertura dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole. Aggiornamento del Protocollo per la gestione di caso COVID-19 confermato in ambito scolastico in aree ad elevata prevalenza di varianti, 10 settembre 2021;
- D.L. 10 settembre 2021, n. 122. Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale;
- REGIONE EMILI-ROMAGNA, Presentazione Piano nazionale per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 in un campione di scuole primarie e secondarie di primo grado – anno scolastico 2021-2022, versione 14 settembre 2021;
- Circolare Ministero della Salute n. 43366 del 25 settembre 2021, Proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti- COVID-19;

- C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018:
- C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007.

# 3. REGOLE DA RISPETTARE PRIMA DI RECARSI A SCUOLA DA PARTE DEL LAVORATORE/STUDENTE

Il lavoratore/studente ha l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura (oltre 37,5 °C) o altri sintomi respiratori e di chiamare il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'autorità sanitaria territorialmente competente.

I sintomi più comuni del COVID-19 nella popolazione sono: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, dissenteria.

# La misura della temperatura è effettuata AUTONOMAMENTE PRIMA DI USCIRE DALLA PROPRIA ABITAZIONE.

Si sottolinea che, se il lavoratore/lo studente si reca presso l'Istituto, sta implicitamente dichiarando:

- di non essere stato sottoposto alla misura della quarantena o di isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- di non essere attualmente positivo COVID-19 e di non essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone risultate positive al COVID-19;
- di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni precedenti febbre superiore a 37,5
  °C o altri sintomi da infezione respiratoria e di non essere stato in contatto negli ultimi 3 giorni con persone con tali sintomi.

PER IL COMPORTAMENTO DA TENERE NEL CASO IN CUI IL LAVORATORE O LO STUDENTE PRESENTASSERO AL PROPRIO DOMICILIO SINTOMI COMPATIBILI CON COVID-19 SI VEDA LA SEZIONE 13.

# 4. MODALITÀ DI ENTRATA E USCITA DAGLI EDIFICI SCOLASTICI E DALLE LORO PERTINENZE DA PARTE DEL LAVORATORE/STUDENTE

Il lavoratore/studente deve entrare all'interno degli edifici scolastici e degli spazi di pertinenza dell'Istituto indossando una mascherina di tipo chirurgico, fornita dall'Istituto o di proprietà. E' consentito anche l'utilizzo di mascherine FFP2 e FFP3 mentre non è concesso l'utilizzo di mascherine cosiddette di comunità. Solo per il lavoratore (nota Ministeriale 1237 del 13/08/2021) "Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge 111/2021 (articolo 1, comma 6) convertito con modifiche dalla Legge 24 settembre 2021, n. 133 di "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti"introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la "certificazione verde COVID-19" per tutto il personale scolastico (vedi punto 5).


Il lavoratore/studente è tenuto altresì a mantenere il distanziamento di almeno 1 metro, anche nel caso di operazioni di timbratura.

L'Istituto apre alle ore 7.30; è ammesso solo l'ingresso alle pertinenze delle due sedi, mentre l'accesso alle aule ha inizio a partire dalle ore 7.50.

Per ciò che riguarda gli studenti, sono previste entrate e uscite differenziate, in relazione alla collocazione delle aule. A tale scopo sono utilizzate a anche le scale di emergenza secondo i seguenti prospetti e planimetrie.


## SEDE DI VIA ARIANUOVA, N. 19

Planimetria sede In evidenza ( in verde) i punti di raccolta



AULE	INGRESSO	USCITA
LABORATORIO FISCA, AULA PATRUNO	ATRIO STRUMENTARIA	ATRIO STRUMENTARIA
LABORATORIO CHIMICA	ATRIO STRUMENTARIA	USCITA DI EMERGENZA LABORATORIO CHIMICA
LABORATORIO SCIENZE, INFO3	ATRIO STRUMENTARIA	SALA STAMPA
DALL'AULA 4 ALLA 28	CANCELLO CIVICO 15	CANCELLO CIVICO 15
SALA LETTURA	ALA NUOVA CIVICO 17	MELOGRANI
LABORATORIO LINGUE, AULA BASSANI, AULA CARETTI (PRIMO PIANO)	ALA NUOVA CIVICO 17	ALA NUOVA CIVICO 17
INFO2, AULA MONDOLFO, AULA LIMENTANI (SECONDO PIANO)	ALA NUOVA CIVICO 17	ALA NUOVA CIVICO 17
AULA BARBANTINI, AULA 29, LABORATORIO MUSICA, INFO1	ATRIO EUROPA	DIAMANTI
PALESTRA	ATRIO EUROPA	INTERNA
ATRIO BASSANI	ATRIO EUROPA	LATERALE PALCO
AULA BALBONI, AULA SAVONUZZI, AULA ROSSI (PRIMO PIANO)	CIVICO 19, SCALA DI EMERGENZA ESTERNA	CIVICO 19, SCALA DI EMERGENZA ESTERNA
AULA VIVIANI, AULA TUMIATI, AULA TICCHIONI (SECONDO PIANO)	CIVICO 19, SCALA DI EMERGENZA ESTERNA	CIVICO 19, SCALA DI EMERGENZA ESTERNA
AULE 1, 2, 3	MELOGRANI	MELOGRANI

# SEDE DI VIA DOSSO DOSSI, N. 4



AULE	INGRESSO	USCITA
AULA 14, AULA 16	INGRESSO PRINCIPALE	INGRESSO PRINCIPALE
AULA 15	INGRESSO PRINCIPALE	USCITA DI EMERGENZA DELL'AULA
AULA 4, AULA 5 (SECONDO PIANO), AULA 11, AULA 12 (PRIMO PIANO), AULA 17 (PIANO TERRA)	USCITA EMERGENZA DI FRONTE ALLA PALESTRA	USCITA EMERGENZA DI FRONTE ALLA PALESTRA
AULA 6, AULA 7 (SECONDO PIANO)	USCITA EMERGENZA DI FRONTE ALLA PALESTRA	SCALA DI EMERGENZA RETRO
AULA 13, LAB. LINGUE (PRIMO PIANO)	USCITA EMERGENZA DI FRONTE ALLA PALESTRA	SCALA DI EMERGENZA RETRO
AULA 18 (PIANO TERRA)	USCITA EMERGENZA DI FRONTE ALLA PALESTRA	USCITA DI EMERGENZA DELL'AULA

AULE	INGRESSO	USCITA
AULA 19 (PIANO TERRA)	USCITA EMERGENZA DI FRONTE ALLA PALESTRA	USCITA DI EMERGENZA RETRO
AULA 8, AULA 9, AULA 10 (PRIMO PIANO)	SCALA DI EMERGENZA CORTILE PALESTRA	SCALA DI EMERGENZA CORTILE PALESTRA
AULA 1, AULA 2, AULA 3 (SECONDO PIANO)	SCALA DI EMERGENZA CORTILE PALESTRA	SCALA DI EMERGENZA CORTILE PALESTRA
PALESTRA DOSSO DOSSI	CORTILE INTERNO DOSSO DOSSI	CORTILE INTERNO DOSSO DOSSI

#### 5. CERTIFICAZIONE VERDE PER IL PERSONALE SCOLASTICO – GREEN PASS

Il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, ha introdotto - articolo 9-ter, decreto-legge n. 52/2021, convertito con modifiche dalla Legge 24 settembre 2021, n. 133 di "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" - l'obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per tutto il personale scolastico e, in capo ai dirigenti scolastici, quello di verifica del rispetto delle prescrizioni medesime, secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 e relativi allegati. Gli obblighi di cui trattasi decorrono dal 1° settembre 2021 e determinano l'organizzazione di operazioni quotidiane, connesse al rispetto delle disposizioni di legge, da coniugarsi con l'ordinato svolgimento delle attività scolastiche.

Per la verifica delle certificazioni è disponibile, nell'ambito del Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI), una specifica funzionalità che permette ai Dirigenti Scolastici di accertare istantaneamente – mediante un'interazione tra il Sistema informativo dell'istruzione-SIDI e la Piattaforma Nazionale-DGC – la validità del Green Pass per il personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola Istituzione scolastica statale. In particolare, quotidianamente e prima dell'accesso del personale nella sede ove presta servizio.

La soluzione descritta si affianca all'utilizzo dell'app governativa del Ministero della Salute "VerificaC19", la quale rimane una modalità accettata ed un'opzione percorribile dalle Istituzioni scolastiche per adempiere, nell'ambito della propria autonomia, agli obblighi di legge.

Il Dirigente Scolastico, nell'ambito dell'attività di verifica delle certificazioni verdi Covid-19, è dotato di uno specifico profilo di accesso per la visualizzazione e la consultazione dei dati. Tuttavia lo stesso, mediante formale delega, ha la facoltà di conferire il potere di verifica del Green Pass ad altro personale appositamente individuato e formato sulla nuova funzione, attraverso le procedure individuate secondo le forme e le modalità previste dalla normativa vigente. Per effetto della delega, il personale autorizzato può visualizzare e consultare la certificazione verde del soggetto controllato, in conformità alla normativa privacy e nel rispetto della riservatezza e dei dati personali trattati.

Si precisa che ai sensi dell'art. 9-ter, comma 1-ter, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotto dal

comma 6 dell'art. 1 del D.L. 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modifiche dalla Legge 24 settembre 2021, n. 133 di "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 si intendano comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo 9. comma 2 di seguito indicate:

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo:
- b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute:
- c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Il mancato possesso della certificazione verde da parte del personale delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis è considerata assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis dell'art 9 ter del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni (come previsto dal comma 2 dell'art 9-ter del D.L. 22 aprile 2021, n. 52);

Si ricorda infine che, ai sensi del suddetto art. 9-ter, le disposizioni relative al possesso della certificazione verde [...] non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute da Medici vaccinatori dei servizi sanitari Regionali, Medici di medicina Generale e Pediatri di Libera scelta che operino nell'ambito della campagna di vaccinazione ANTI SARS- CoV-2( Circ. Ministero della salute n. 35309 del 4 agosto 2021). Sarà pertanto necessario che la scuola acquisisca la certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie attestante l'esenzione dalla vaccinazione e – come indicato dalla Nota MI del 13 agosto 2021, n. 1237 – a tutti gli effetti utile a "consentire l'accesso [...] agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche".

Il Ministero della Salute, con <u>Circolare n. 43366 del 25.09.2021</u>, ha posticipato la scadenza ultima delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid-19 dal 30 settembre al 30 novembre 2021.

Si ricorda che i certificati di esenzione non devono contenere dati particolari del soggetto interessato (come ad esempio la motivazione clinica della esenzione), ulteriori a quelli previsti per la loro compilazione.

## 6. REGOLE DA RISPETTARE DURANTE LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE

Durante le attività all'interno dell'Istituto, il personale scolastico e gli studenti sono tenuti a:

- indossare la mascherina chirurgica o FFP2 o FFP3 sia in posizione statica che dinamica salvo quando diversamente previsto all'interno del Protocollo;
- lavarsi e disinfettarsi frequentemente le mani, secondo le modalità previste al punto 7;

- arieggiare gli ambienti a intervalli regolari, specie a fine lezione, tenendo aperte anche le porte delle aule/laboratori/palestre/uffici/depositi, al fine di favorire la massima circolazione dell'aria;
- evitare aggregazioni in occasione di pause durante il lavoro o le lezioni, in particolare nei pressi dei distributori automatici di alimenti e bevande (vedi punto 11).

#### In particolare ai docenti spetta di:

- verificare che nelle aule la disposizione dei banchi e dei posti occupati dagli studenti non venga modificata rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata a terra e tramite apposita mappa al fini di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra gli studenti e di 2 metri, dove possibile, tra il docente e gli studenti e la possibilità di effettuare il tracciamento dei contatti stretti in presenza di un caso di positività da COVID19 (vedi punto 13);
- vigilare in aula, in palestra, in laboratorio/aula attrezzata e in ogni altro ambiente in cui si trovino ad operare, sul rispetto del distanziamento tra gli studenti di almeno 1 metro e sull'uso delle mascherine da parte degli stessi sia in situazione statica che dinamica;
- vigilare sull'uso frequente da parte degli studenti delle soluzioni igienizzanti.

## In particolare gli assistenti amministrativi e tecnici sono tenuti a:

- privilegiare i contatti telefonici o digitali interni, riducendo al massimo e solo quando strettamente necessario gli spostamenti verso altri uffici o laboratori o altri spazi dell'Istituto.

#### In particolare gli assistenti tecnici sono tenuti a:

- collaborare con i docenti nel vigilare, nei laboratori, sul rispetto del distanziamento tra gli studenti e sulla loro disposizione, così come indicata da apposita mappa di classe, e sull'uso delle mascherine da parte degli studenti sia in situazione statica che dinamica;
- effettuare l'igienizzazione periodica delle attrezzature di laboratorio.

#### In particolare i collaboratori scolastici sono tenuti a:

- verificare che nelle aule la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;
- vigilare sull'uso delle mascherine chirurgiche da parte degli studenti durante gli spostamenti (ingresso/uscita da scuola, ricreazione, spostamento di classi, etc.);
- vigilare negli spazi al di fuori dell'aula, in particolare nei pressi dei distributori automatici e dei servizi igienici, sull'uso da parte degli studenti delle soluzioni igienizzanti e sul mantenimento del distanziamento al fine di evitare assembramenti;
- effettuare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, delle aree comuni e degli oggetti di uso comune, secondo il Piano di Lavoro ATA predisposto dal Direttore dei Servizi generali e Amministrativi sulla base del direttive emanate dal Dirigente Scolastico e adottato dal Medesimo. A tal riguardo si precisa che per SANIFICAZIONE si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di PULIZIA e di DISINFEZIONE.

# 7. GESTIONE DELLE PALESTRE E DELLE LEZIONI DI SCIENZE MOTORIE ZONA BIANCA

Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all'aperto, il CTS non prevede in zona bianca l'uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse

attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l'adeguata aerazione dei locali; le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali.

#### **ZONA GIALLA E ARANCIONE**

Per lezioni sportive all'aperto il CTS non prevede l'uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri; per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l'adeguata aerazione dei locali; si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.

#### 8. LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE MANI

Il frequente lavaggio e la disinfezione con apposite soluzioni costituiscono una delle regole-cardine per la prevenzione della diffusione del COVID-19.

Lavoratori e studenti sono tenuti a lavare le mani più volte al giorno, utilizzando normali detergenti (saponi) e le soluzioni disinfettanti (a base idro-alcolica, con concentrazione di alcol di almeno del 60%) che vengono messe a disposizione dall'Istituto.

E' obbligatorio lavarsi e disinfettarsi le mani:

- prima di consumare pasti o spuntini;
- prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici;
- prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo:
- prima di accedere ai distributori automatici di alimenti e bevande;
- indossando i guanti monouso, nei casi in cui un'attività o una situazione specifica (anche personale, ad esempio allergia ai saponi) ne preveda o ne consenta l'uso.

#### 9. PROCEDURE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

Lavoratori e studenti condividono la responsabilità di mantenere puliti gli ambienti e di evitare contatti fisici con oggetti e postazioni altrui.

L'istituzione scolastica provvederà ad assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020.

A riguardo si precisa che per SANIFICAZIONE si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di PULIZIA E di DISINFEZIONE.

Nella sanificazione viene posta particolare attenzione alle SUPERFICI PIÙ TOCCATE quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, piani di lavoro/tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, superfici e rubinetteria dei sevizi igienici e dei laboratori, pulsanti dell'ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, tastiere di pc, telefoni, tastiere dei timbratori, attrezzature e materiali da palestra, visiere, utensili da lavoro, e ogni altra superficie che può venire toccata in modo promiscuo.

La sanificazione, nell'accezione sopra definita, viene effettuata facendo uso di materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento CTS del 28/05/20. Viene inoltre garantita l' adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici.

Le frequenza delle operazioni di sanificazione è definita nel menzionato Piano delle attività ATA. Le operazioni di pulizia e santificazione devono essere condotte da personale provvisto di mascherina chirurgica o FFP2 o FFP3 e guanti monouso adatti a proteggere dai prodotti utilizzati.

#### 10. MASCHERINE, GUANTI E ALTRI DPI

I lavoratori e gli studenti sono tenuti ad indossare la mascherina chirurgica o FFP2 o FFP3 in tutte le situazioni statiche e dinamiche all'interno degli spazi dell'Istituto (edifici e pertinenze).

Per gli insegnanti di sostegno, laddove il disabile non tolleri la mascherina, è previsto l'utilizzo di mascherine FFP2 o FFP3. E' altresì previsto l'uso di mascherine FFP2 o FFP3 nel caso di specifiche prescrizioni del medico competente.

L'Istituto dota il personale e gli studenti di uno stock di mascherine tramite distribuzione periodica e comunque in caso di necessità. Si occupa anche, tramite le forniture del Commissario Straordinario all'Emergenza Covid-19, di fornire mascherine trasparenti, nel caso della presenza di studenti ipoacusici o per facilitare la comprensione linguistica di studenti di madre lingua non italiana.

Nel caso in cui i docenti di sostegno interagiscano con alunni con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, essi saranno tenuti ad indossare la visiera. Le visiere devono essere periodicamente igienizzate, a cura del docente che ne fa uso.

I collaboratori scolastici sono forniti di: mascherine chirurgiche; guanti; occhiali di protezione (se presente rischio di schizzi di materiale organico o sostanze chimiche); scarpe antinfortunistiche (da utilizzare durante lo spostamento di arredi).

L'igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta dopo aver rimosso i guanti. I materiali di scarto prodotti durante la pulizia devono essere collocati in un sacchetto separato e ben chiuso, che può essere smaltito con la spazzatura indifferenziata.

Nell'aula di isolamento COVID-19 è prevista la dotazione di un Kit contenente: mascherine chirurgiche per chi presenta sintomi, mascherine FFP2 per gli accompagnatori, grembiule monouso, calzari, termometro digitale frontale.

E' vietato l'uso promiscuo di DPI (scambio di DPI tra persone) e il riutilizzo di DPI dismessi il giorno precedente.

I DPI dismessi vanno smaltiti nei rifiuti indifferenziati (secco).

# 11.GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI, DISTRIBUTORI AUTOMATICI E SERVIZI IGIENICI

Per l'accesso e l'uso agli spazi comuni (ad esempio, sala insegnanti, atri, etc.) valgono le seguenti disposizioni:

- un numero di presenze contingentato (anche in relazione del numero di posti a sedere), al fine di evitare assembramenti;
- l'uso della mascherina chirurgica o FFP2 o FFP3;
- la possibilità di sostare al loro interno solo per il tempo necessario ad espletare l'attività collegata allo spazio;
- l'areazione costante degli spazi (ove possibile);
- il divieto di svolgere l'intervallo sostando negli spazi comuni; l'intervallo con ricreazione si tiene all'interno delle rispettive aule, nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 m. e con la possibilità di abbassare la mascherina solo per mangiare o bere, seduti al proprio banco:
- E' data facoltà ai docenti di far svolgere l'intervallo anche negli spazi esterni, quando le condizioni climatiche lo consentano, garantendo la sorveglianza e il rispetto delle norme di sicurezza.

#### Per le riunioni in presenza valgono le seguenti disposizioni:

- l'autorizzazione del Dirigente Scolastico, che, tramite gli uffici preposti, si occupa dell'organizzazione della riunione;
- il numero di partecipanti commisurato alle dimensioni dell'ambiente, in relazione al numero di posti a sedere, nel rispetto del distanziamento di sicurezza di almeno 1 m. dalle rime buccali;
- la durata limitata allo stretto necessario per espletare gli adempimenti previsti dall'odg;
- l'obbligo di indossare sempre la mascherina;
- l'areazione costante degli spazi (ove possibile) e areazione prolungata al termine dell'attività.

#### Per l'uso dei distributori automatici di alimenti e bevande valgono le seguenti disposizioni:

- gli spazi destinati al ristoro, nonché le tastiere dei distributori automatici di alimenti e bevande, sono periodicamente sanificati;
- l'uso dei distributori automatici avviene previa igienizzazione delle mani tramite le apposite sostanze a disposizione dei pressi dei distributori stessi;
- l'accesso contemporaneo ai distributori automatici da parte di più persone è consentito solo nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro; qualora durante l'intervallo non sia possibile garantire il distanziamento e/o si creino assembramenti nei pressi dei distributori automatici, sarà valutata la possibilità di regolamentarne la fruizione dalle ore 11.05 alle ore 11.15;
- ciascun distributore è preceduto da una linea segnalatrice gialla/nera indicante la misura del distanziamento.

## Per l'uso dei servizi igienici valgono le seguenti disposizioni:

- le finestre dei servizi igienici, qualora ne siano dotati, rimangono, compatibilmente con le condizioni climatiche, aperte; in assenza di finestre, gli estrattori d'aria sono mantenuti in funzione per l'intero orario scolastico;
- sono impiegate salviette monouso:
- la pulizia e la sanificazione sono frequenti, non meno di 2 volte al giorno e un numero maggiore di volte in relazione alla frequenza del loro utilizzo;
- gli studenti possono accedere ai servizi igienici, previa richiesta e autorizzazione da parte del docente in servizio, nel corso di tutte le ore di lezione, al fine di evitare assembramenti, specie durante la pausa dell'intervallo.

## 12. MODALITÀ DI ACCESSO DI VISITATORI E DEI FORNITORI ESTERNI

L'accesso all'Istituto da parte del pubblico (a titolo esemplificativo fornitori, manutentori, gestori dei distributori automatici, corrieri o incaricati della consegna di posta o pacchi, personale di associazioni o cooperative, formatori, corsisti, ospiti, ecc.), compresi genitori, tutori o famigliari con delega, è ammesso solo per ragioni di servizio o connesse alla responsabilità genitoriale e avviene secondo le seguenti modalità:

- i visitatori accedono solo tramite appuntamento telefonico, ad eccezione di "visitatori abituali" quali i rifornitori dei distributori di alimenti e bevande;
- i visitatori sono tenuti ad indossare sempre la mascherina chirurgica o FFP2 o FFP3, a mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro, e a igienizzare le mani tramite le soluzioni appositamente messe a disposizione dalla scuola agli ingressi;
- all'entrata il personale preposto e debitamente delegato, ammette i visitatori solo previo il controllo digitale del possesso e della validità della certificazione verde; la registrazione, indicando, per ciascuno di essi, i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), i relativi recapiti telefonici, nonché la data di accesso e il tempo di permanenza.

- in caso di accesso di uomini e mezzi per lavori all'interno dell'edificio scolastico il DUVRI, se necessario, viene aggiornato alle indicazioni vigenti al momento e viene condiviso con la ditta appaltatrice; i mezzi possono entrare nella sede dall'ingresso principale di Via Arianuova n. 19; la sosta è permessa per il solo tempo necessario ad espletare il servizio, avendo cura di non ostruire le vie di fuga:
- i documenti di trasporto e/o le fatture sono, se possibile, inviati per posta elettronica;
- per il ritiro degli studenti è ammesso l'accesso di un solo genitore o esercente la responsabilità genitoriale.

#### 13. GESTIONE DI CASI O SOSPETTI CASI COVID-19

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 "In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87."

Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 "In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente".

Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto nel protocollo per la gestione del caso Covid-19 confermato in ambito scolastico della Regione Emilia Romagna (Nota n.9054 del 21/09/21 - Indicazioni operative per la riapertura dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole. aggiornamento del protocollo per la gestione di caso COVID-19 confermato in ambito scolastico in aree ad elevata prevalenza di varianti)

Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente Covid-19, aula casi sospetti Covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni previste per l'A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/20202.

# SCENARIO 1: uno studente presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico.

- L'operatore scolastico che viene a conoscenza di uno studente sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19;
   il Referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico
  - deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.
- Lo studente viene ospitato in un'aula dedicata o in un'area di isolamento ("aula COVID").
- Si procede all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.
- Il minore non viene lasciato da solo, ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti, e che deve mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica o FFP2 o FFP3 fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
- Allo studente si fa indossare una mascherina chirurgica o FFP2 o FFP3, se la tollera.

- Chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione, è tenuto ad indossare la mascherina chirurgica o FFP2 o FFP3.
- Dopo che lo studente sintomatico è tornato a casa, si procede alla pulizia e disinfezione delle superfici dell' "aula COVID".
   I genitori devono contattare il Pediatra di Libera Scelta (PLS) o il Medico di Medicina Generale (MMG) per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
- II PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP).
   II DSP provvede all'esecuzione del test diagnostico e si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

Se il test è **positivo**, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attenersi a quanto indicato nella Circolare del Ministero della salute n. 36254 dell'11 agosto 2021 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta"

Lo studente è tenuto a ripresentarsi a scuola e potrà essere riammesso alla frequenza in presenza solo a seguito del rilascio della certificazione del DSP (lettera di fine isolamento).

## Contact Tracing in ambito scolastico

- Il Referente scolastico COVID-19 deve fornire al DSP l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti che hanno vissuto una presenza prolungata e un'interazione significativa con il positivo nelle 48 ore precedenti l'esordio dei sintomi o l'effettuazione del tampone del caso confermato al fine di permettere di individuare i contatti stretti tra alunni e personale scolastico.
- Il Dipartimento di Sanità Pubblica valuta la segnalazione del referente Covid scolastico e, se opportuno, dispone la quarantena di 7 o 10 giorni per gli alunni individuati come contatti stretti del caso positivo confermato. La durata della quarantena sarà determinata dal Dipartimento di Sanità Pubblica dopo aver valutato ogni singolo caso considerando lo stato vaccinale del contatto stretto. Sono considerati contatti stretti gli alunni seduti nei posti adiacenti al caso confermato e che hanno avuto prolungata e significativa interazione con lo stesso. I restanti compagni di classe e gli insegnanti sono considerati contatti a basso rischio.
- I contatti a basso rischio saranno convocati per l'esecuzione di un tampone di screening. A questi sarà sospesa la frequenza a scuola in presenza fino a indicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica sulla base degli esiti dello screening effettuato.
- Prima della disposizione di inizio quarantena, anche i contatti stretti potrebbero essere convocati per l'esecuzione di un tampone di screening insieme ai contatti a basso rischio.
- I docenti potranno recarsi a lavoro in attesa dell'esito del tampone rispettando rigorosamente il distanziamento e utilizzando tutti i dispositivi di protezione individuale.
  Se il test è negativo, in caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, lo studente rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che lo studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

# SCENARIO 2: Lo studente presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio.

L'alunno deve restare a casa.

- I genitori devono informare il PLS/MMG.
- I genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per indagine sospetto COVID-19.
- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DSP.
- Il Dipartimento Sanità Pubblica provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento Sanità Pubblica si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il DSP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato per lo scenario 1.

# SCENARIO 3: Un operatore scolastico presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico.

- E' necessario assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica o FFP2 o FFP3.
- L'operatore viene invitato dal Referente COVID della Scuola ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DSP.
- Il Dipartimento Sanità Pubblica provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento Sanità Pubblica si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il Dipartimento Sanità Pubblica provvede all'esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato per lo scenario 1.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.

# SCENARIO 4: Un operatore scolastico presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio.

- L'operatore deve restare a casa.
- E' tenuto a:
  - informare il MMG:
  - comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.
- II MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DSP.
- II DSP provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il DSP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato per lo scenario 1.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.

Gli scenari sopra delineati sono riassunti nella seguente tabella e al link di seguito indicato:

### https://ambo.ausl.bologna.it/temi/covid-19/scuole/scuole

Allegato 1: Schema riassuntivo



Rapporto ISS COVID 58\_Scuole\_21\_8\_2020.pdf: Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia

Il Referente scolastico COVID-19 del Liceo è individuato nella persona della prof.ssa Maria Chiara Martorana, secondo collaboratore del Dirigente Scolastico.

Sono state identificate le "Aule COVID" sia presso la sede di Via Arianuova n. 19 che presso la sede di Via Dosso Dossi n. 4.

Per tutte le comunicazioni in materia COVID utilizzare l'indirizzo mail referentecovid@liceoariosto.it.

#### 14. SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE

Il dottor Panagiotis Lagatoras è il medico competente dell'Istituto.

Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla nota n. 14915 del Ministero della Salute del 29 aprile 2020.

In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall'art. 83 del DL 34/2020 convertito nella legge n. 77/2020, la stessa è assicurata:

- a. attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art.
  41 del D. Lgs. 81/2008;
- b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici;
- c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro.

Specifiche attenzioni vanno dedicate alle categorie dei "lavoratori fragili" e degli "studenti fragili".

Le situazioni di fragilità del lavoratore sono definite, con rimando alla circolare interministeriale del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, 4 settembre 2020, n. 13, come "[...] quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico".

Si riporta di seguito la procedura valutativa:

- Il lavoratore richiede al Dirigente Scolastico di essere sottoposto a visita attraverso l'attivazione della sorveglianza sanitaria e fornirà al medico competente, al momento della visita medesima, la documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione del medico stesso.
- Il Dirigente Scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l'invio di apposita richiesta al medico competente (o a uno degli Enti competenti alternativi).
- Il Dirigente Scolastico concorda con il medico competente le procedure organizzative per l'effettuazione delle visite, anche mettendo eventualmente a disposizione i locali scolastici, se a giudizio del medico sia possibile garantire adeguate condizioni di areazione, igiene, non assembramento; qualora il medico non li giudicasse adeguati, sarà suo compito indicare al lavoratore una diversa sede per l'effettuazione della visita. Nel caso in cui la sorveglianza sia stata attivata presso uno degli Enti competenti alternativi, sarà l'Ente coinvolto a comunicare al lavoratore luogo e data della visita.
- Il Dirigente Scolastico fornisce al medico competente una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l'attività, nonché le informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-19 all'interno dell'Istituzione scolastica.
- Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, "esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (Covid-19), riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative" (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13). La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base all'andamento epidemiologico.
- Il Dirigente Scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, assume le necessarie determinazioni. Per le ulteriori specificazioni si rimanda alla circolare del Ministero dell'Istruzione n. 1585 del,'11/09/2020, avente per oggetto: "Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del Dirigente Scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato", con allegato modulo di richiesta di attivazione della sorveglianza sanitaria, e al D.L. 23 luglio 2021, n. 105 convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.».

Per quanto attiene gli "studenti fragili", cioè esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19, le loro specifiche situazioni saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di Sanità Pubblica ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

#### 15. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

L'Istituto provvede a fornire informazioni al personale, agli studenti, ai genitori e al pubblico tramite un'apposita sezione attivata e aggiornata sul sito della Scuola e attraverso apposite comunicazioni sul Registro Elettronico.

L'Istituto provvede ad erogare a tutto il personale la formazione on line sulle misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del Sars-CoV-2 (COVID 19) applicate all'ambito scolastico, predisposta dal medico competente.

Si sono specificamente formati, tramite la piattaforma predisposta dal Ministero dell'Istruzione, il Referente scolastico COVID-19 e i due supplenti.

La formazione verrà aggiornata sulla base dell'evoluzione del quadro epidemiologico e, consequentemente, della normativa vigente in materia.

#### 16. SUPPORTO PSICOLOGICO

L'Istituto eroga azioni di supporto psicologico tramite la collaborazione con Promeco-Progetto Punto di Vista.

## 17. COMMISSIONE PER L'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO

Presso l'Istituto è costituita la Commissione per l'applicazione del Protocollo e di ulteriori eventuali misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del Sars-CoV-2 (COVID 19). La Commissione è così composta:

- Dirigente Scolastico, presidente;
- Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA, con compiti di verbalizzazione);
- Referente scolastico COVID-19:
- due supplenti del Referente scolastico COVID-19;
- Primo Collaboratore del Dirigente Scolastico;
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- un rappresentante dei docenti;
- un rappresentante dei genitori, designato all'interno del Consiglio di Istituto; un rappresentante degli studenti, designato all'interno del Consiglio di Istituto;
- un componente della Rappresentanza Sindacale Unitaria d'Istituto, designato all'interno della stessa;
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- Medico competente.

IL PRESENTE ATTO POTRA' ESSERE SOGGETTO AD ADEGUAMENTI E/O INTEGRAZIONI DETERMINATI DA EVENTUALI SUCCESSIVE MODIFICHE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA, COMPRESE INDICAZIONI E PROTOCOLLI, SIA NAZIONALI CHE REGIONALI.

Ferrara, 22/10/2021

Per la parte pubblica: il Dirigente Scolastico Prof.ssa Isabella Fedozzi

Rappresentanti Provinciali delle OO.SS.:

FLC/CGIL

CISL/SCUOLA CONTROL CO

RSU d'Istituto:

Benedetta Buzzacchi Gianluca Magnani

Liebuild

Leonilde Siani

SNALS/CONFSAL Mouses

19